




**Regione  
Lombardia**

## **Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025**

**Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.**

# Nuovo Accordo sulla formazione



## FORMAZIONE SSL

### EFFETTIVITÀ

Reale  
svolgimento  
dell'attività  
formativa

### QUALITÀ

Standard  
qualitativi di  
progettazione ed  
erogazione del  
percorso  
formativo

### ADEGUATEZZA

Rilevanza rispetto  
alla mansione ed  
ai rischi  
professionali  
presenti

### EFFICACIA

Ricadute del  
processo  
formativo sugli  
eventi dannosi

## Le novità

# Soggetti formatori

- Istituzionali
- Accreditati
- Altri  
soggetti formatori

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza delle Regioni, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all'istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.

## Le novità

### Soggetti formatori

- **Accreditati**

Per i corsi di cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato **un'esperienza almeno triennale** di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata.

In deroga al periodo precedente, per erogare i corsi di formazione lavoratori (**generale e specifica**), preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell'accREDITAMENTO regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I del presente accordo.

## Le novità

### Soggetti formatori

- Altri soggetti formatori
  - (fondi interprofessionali, Organismi paritetici, Associazioni sindacali (datoriali o lavoratori))

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell'elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

- la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
- la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
- il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione;

Gli attestati di formazione emessi dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori prive dei requisiti di cui al presente punto non sono validi.

L'elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo riporta anche l'elenco delle strutture formative di diretta emanazione dei soggetti formatori di cui ai precedenti punti 2 e 3.

# Le novità

## Docenti

- I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3 (Generale, Specifica, Preposti, Dirigenti)

Requisiti aggiuntivi per i seguenti corsi:

- Ambienti confinati o sospetti di inquinamento (esperienza professionale o pratica triennale )
- Conduzione di attrezzature

## Le novità

### Attestazioni

- Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso

Contenuti minimi:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- c) tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
- d) modalità di erogazione del corso;
- e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
- f) data e luogo.

Per ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.

## Le novità

### CORSO PER DATORE DI LAVORO

DURATA	16 ORE
MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI	6 ORE
AGGIORNAMENTO	6 ORE / 5 ANNI

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA

E-LEARNING

## Le novità

### Moduli tecnici-integrativi:

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura - Zootecnia	A 01-02 - Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia	16 ore
Modulo integrativo 2: Pesca	A 03 - Pesca	12 ore
Modulo integrativo 3: Costruzioni	F - Costruzioni	16 ore
Modulo integrativo 4: Chimico - Petrolchimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

## CORSO PER DATORE DI LAVORO RSPP

DURATA

8 ORE

MODULO TECNICI INTEGRATIVI

16,12,16,16 ORE

AGGIORNAMENTO

8 ORE / 5 ANNI

Si accede solo dopo aver frequentato il modulo DL da 16 ore

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA

~~E-LEARNING~~

## Le novità

Moduli B di specializzazione		
Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo B-SP1 Agricoltura - Silvicoltura - Zootecnia	A 01-02- Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia	16 ore
Modulo B-SP2 Pesca	A 03- Pesca	12 ore
Modulo B-SP3 Costruzioni	F - Costruzioni	16 ore
Modulo B-SP4 Sanità residenziale	Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B-SP5 Chimico - Petrochimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

### CORSO A/RSPP

DURATA

MODA A 28 + MOD B 48 + MOD  
C 24

MODULO B DI SPECIALIZZAZIONE

16,12,16,12,16 ORE

AGGIORNAMENTO

ASPP: 20 ore RSPP: 40 ore / 5  
ANNI \* AFF INCARICO

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA

E-LEARNING – SOLO  
MODULO A E AGG

# Le novità

## CORSO CSE / CSP

DURATA

120 ORE

AGGIORNAMENTO

40 ore / 5 ANNI \* AFF.  
INCARICO

Parte pratica (24 ore)

UD1 Documenti di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (4 ore)	—	Illustrare i contenuti e le modalità di redazione del PSC e la correlazione con i relativi POS	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>a)</li><li>b)</li><li>c)</li></ul>	Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti; discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; correlazione con i relativi POS.
UD2 Criteri di progettazione (6 ore)	—	Illustrare i contenuti e le modalità di redazione del Fascicolo e illustrare i criteri di progettazione per le misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavori in copertura	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>	Esempi di fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera. Criteri di progettazione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavori in copertura; lavori di gruppo: analisi e discussione degli elaborati.
UD3 Stesura del PSC e del fascicolo (8 ore)	—	Fare acquisire le competenze metodologiche per strutturare il PSC ed il Fascicolo	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>	Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; predisposizione di un Fascicolo; lavori di gruppo: analisi e discussione degli elaborati.
UD4 Attività coordinamento (6 ore)	—	Far acquisire le competenze metodologiche per la verifica dell'applicazione, delle disposizioni di salute e sicurezza nel cantiere	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>	Simulare le attività di verifica, coordinamento e controllo circa la corretta applicazione delle disposizioni di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; simulare le azioni circa la sospensione in caso di pericolo grave e imminente delle singole lavorazioni e le modalità di verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; lavori di gruppo: analisi e discussione degli elaborati.

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA

E-LEARNING – SOLO MODULO  
GIUR E AGG

## Le novità

CORSO PER PREPOSTI	
DURATA	12 ORE
AGGIORNAMENTO	6 ORE / 2 ANNI O QUANDO SIA NECESSARIO

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA

~~E-LEARNING~~

CORSO PER DIRIGENTI	
DURATA	12 ORE
MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI	6 ORE
AGGIORNAMENTO	6 ORE / 5 ANNI

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA

E-LEARNING

## Le novità

### CORSO AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

DURATA

12 ORE

AGGIORNAMENTO

4 ORE / 5 ANNI PARTE PRATICA

PRESENZA FISICA

~~VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA~~

~~E-LEARNING~~

### CORSO ATTREZZATURE – NUOVI CORSI

MACCHINA RACCOGLI FRUTTA

ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI

CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE DI  
MATERIALI

CARRIPONTE

PRESENZA FISICA

~~VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA~~

~~E-LEARNING~~

## Le novità

### INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

CICLO PDCA		PROCESSI DI PRODUZIONE DELLA FORMAZIONE
PLAN	PIANIFICAZIONE	Analisi dei fabbisogni formativi e di contesto
		Progettazione
DO	REALIZZAZIONE	Erogazione
CHECK	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
ACT	RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO	Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento

Ogni soggetto formatore dovrà **redigere il progetto formativo**, cioè il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa.

## Le novità

### INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

Il progetto formativo deve rispondere a una serie di requisiti quali:

- **conformità**, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e a eventuali standard di riferimento;
- **coerenza**, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- **pertinenza**, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **efficacia**, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale.

## Le novità – Break formativi

- La formazione in presenza può essere erogata direttamente nell'ambiente di lavoro del discente. Nell'ambito della formazione si può fare ricorso a break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l'utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzature.
- Laddove si faccia ricorso a break formativi la formazione viene erogata direttamente all'interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi.
- La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all'attività lavorativa.
- I break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione. Gli stessi sono ritenuti validi ai fini della formazione specifica e per l'aggiornamento dei lavoratori.



## Le novità – i profili

I profili indispensabili per la gestione dei processi di produzione della formazione (analisi dei fabbisogni formativi e di contesto, progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione, riesame e adozione di misure di miglioramento) sono:

- il responsabile dei progetti formativi;
- il docente;
- il tutor d'aula.

Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa regionale riferita ai soggetti formatori accreditati, **il tutor d'aula è sempre previsto per i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza** (e-learning o videoconferenza). Per i corsi di formazione in **presenza fisica è consigliata** la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti.

# Le novità – metodologie didattiche attive



- **Lavori di gruppo:** Il lavoro di gruppo comporta la suddivisione dei partecipanti in gruppi di dimensioni ridotte a cui viene assegnato un determinato compito da svolgere in un tempo prefissato.
- **Casi di studio:** È una metodologia attiva il cui obiettivo è quello di sviluppare la capacità di analisi e di soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi, meglio se reali e calati nella realtà lavorativa e nel contesto relazionale dei partecipanti
- **Simulazioni:** Le simulazioni consistono nel far riprodurre da parte dei partecipanti azioni e comportamenti sia individuali che interpersonali su situazioni circoscritte e limitate
- **Lezioni frontali**



## Le novità – metodologie didattiche attive

- Realtà aumentata e virtuale
- Simulatori virtuali e fisici /Bordo macchina
- Gamification



L'utilizzo degli ambienti virtuali può prevedere anche spazi tridimensionali dove gli utenti si muovono liberamente utilizzando degli avatar (metaverso). Il ricorso alla realtà virtuale o aumentata non sostituisce la parte pratica relativa ai corsi di cui ai punti 7 e 8 del presente accordo.

## Le novità – VCS

- **Definite le modalità operative per la gestione della didattica in videoconferenza sincrona**
  - informazioni preliminari per i discenti
  - iscrizioni
  - modalità d'accesso protetto
  - verifica delle presenze
  - gestione delle verifiche intermedie e finali e delle esercitazioni



I dispositivi della postazione d'utente potranno essere pc o tablet. Non è consentito l'utilizzo degli smartphone per le condizioni ergonomiche non idonee e perché generalmente non garantisce una sufficiente continuità della stabilità e velocità di collegamento alla rete.

# Le novità – e-learning

- **Definiti i requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi e-learning**
  - requisiti di carattere tecnico della piattaforma
  - requisiti relativi alle risorse professionali e profili di competenze per i corsi erogati in e-learning
    - responsabile del progetto formativo
    - mentor/tutor di contenuto
    - tutor di processo
    - sviluppatore della piattaforma
  - documentazione



# Le novità – modalità di erogazione

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione generale	Consentita	Consentita	Consentita
Formazione specifica	Consentita	Consentita	<b>Consentita</b> <b>Solo per rischio basso:</b>
Preposti	Consentita	Consentita	<b>Non consentita</b>
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	<b>Non consentita</b>
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	<b>Consentita solo per il modulo A</b>
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	<b>consentita solo per il modulo giuridico</b>
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	<b>Non consentita</b>	<b>Non consentita</b>
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	<b>Non consentita</b>	<b>Non consentita</b>

<sup>[1]</sup> **Consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome.**


<sup>[2]</sup> Per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

# Le novità – modalità di erogazione

Corso di aggiornamento	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita
Preposti	Consentita	Consentita	<b>Non consentita</b>
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	Consentita
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	<b>Non consentita</b>	<b>Non consentita</b>
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	<b>Non consentita</b>	<b>Non consentita</b>


# Le novità – verifica efficacia

- Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.
- Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l'applicazione al lavoro di:
  - conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l'intervento formativo;
  - comportamenti e pratiche abituali inerenti all'organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.



## Le novità – verifica efficacia

- Al fine di verificare l'efficacia dell'attività formativa ... durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP può utilizzare una delle seguenti modalità:
  - **Analisi infortunistica aziendale**
  - **Questionari da somministrare al personale**
  - **Check list di valutazione**
- Nell'ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.



## Le novità - aggiornamento

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, **fatta eccezione per formazione specifica dei lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature**

Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata tale funzione non è esercitabile se non viene completato l'aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.

L'assenza, **nei limiti di 10 anni**, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. **Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all'atto dell'affidamento dell'incarico, che nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.**

## Controllo della formazione e monitoraggio

- Secondo l'art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
- Con l'atto di cui al punto 1 parte I dell'accordo saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo.

Accreditamento  
Regionale

Soggetti ope  
legis

Controlli e  
provvedimenti

Disponibilità di  
informazioni  
organizzate

## Corsi pilota



“In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”

## Disposizioni transitorie

- Non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
- I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
- I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato
- I corsi di formazione ex DPR 177 deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato
- I corsi di formazione macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

# Riassumendo

Data X

Pubblicazione G.U. ed  
immediata entrata in vigore ASR  
59

12 mesi dalla  
pubblicazione

Possibile attivare corsi  
Accordi precedenti

Completamento  
formazione:

- Ambienti confinati
- Nuove attrezzature

24 mesi

Completamento formazione DL  
16 ore



Regione  
Lombardia

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**